

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Città Metropolitana di Milano

Verbale n. 4 del 29 /01/2025

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2025 avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021”.

Il Revisore dei Conti Unico Dott.ssa Vita Francesca D’Alba, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 8 del 14/02/2023;

Preso atto che:

- l’art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968;
- a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la materia inerente l’organizzazione degli uffici, ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale venga adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria;
- che il Comune di Vizzolo Predabissi ha ottemperato all’obbligo di cui sopra contestualmente alla approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24/07/2024 accompagnato dal parere del Revisore Unico con verbale n. 12 del 18.07.2024 e successivo aggiornamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2024 accompagnato dal parere del Revisore Unico con verbale n. 24 del 29.11.2024;
- con Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma al pubblico impiego, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del D.Lgs. n. 165/2001 riguardante l’organizzazione degli uffici e la programmazione dei fabbisogni di personale, introducendo i seguenti principi:
 - la nuova denominazione del documento di programmazione, ovvero “piano triennale dei fabbisogni di personale”;
 - l’adozione del predetto documento in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere;
 - l’indicazione delle risorse finanziarie destinate alla relativa attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Richiamato:

- l’art. 6 del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113, rubricato Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 81/2022, il PIAO assorbe gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
 - articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - Omississ

Verificato che:

- il Comune di Vizzolo Predabissi, alla data del 31 dicembre 2024, ha quindici dipendenti in organico, e che, pertanto, nella redazione del PIAO 2025-2027, si tiene conto delle disposizioni di semplificazione, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, per i comuni con meno di cinquanta dipendenti;
- il Dm 25 luglio 2023 ha previsto al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la Sezione Operativa del Dup deve contenere non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base a normativa vigente. Il PCA 4.1, così aggiornato, prevede che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal Dup, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce dunque il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Dato atto che il presente parere riguarda la sola sezione del PIAO 3.3 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

Preso atto della normativa vigente in materia di personale e precisamente:

- l'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente al contenimento della spesa di personale;
- l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia e che si applicano ai comuni con decorrenza 20 aprile 2020. Il comune di Vizzolo Predabissi presenta la seguente situazione:

l'Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d), avendo n. 3.862 abitanti. al 31.12.2024

Spesa di personale anno 2023 € 760.099,71 = 22,97 %
Media entrate a netto FCDE € 3.309.376,17

come da allegato A) sezione 3.3 del Piano Integrato Attività e Organizzazione alla proposta di deliberazione in oggetto;

L'Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera d) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **22,97 %**, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1;

Verificato che:

- è stato rispettato il tetto di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/ 2006;
- l'ultimo rendiconto approvato è quello dell'esercizio 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2024 avente ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI con parere espresso dall'Organo di revisione n. 6 del 04.04.2024"
- con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, con parere espresso dal Revisore Unico n. 25 del 02.12.2024 ;
- è stato verificato il rispetto dei termini previsti per la trasmissione dell'ultimo Rendiconto Approvato dell'Esercizio Finanziario 2023 e del Bilancio di Previsione 2025-2027 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- non emergono situazioni di personale in esubero con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 25.11.2024;
- che il DUP 2025/2027 contiene il Piano Triennale delle Azioni Positive 2025/2027;
- l'Ente rispetta quanto previsto dalla Legge 12/03/1999, n. 68 e s.m.i., in materia di assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;
- l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'Amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*";

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale intende procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente contestualmente alla approvazione del Documento Unico di Programmazione in apposita sezione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2024 accompagnato dal parere dello scrivente Revisore Unico dei Conti con verbale n. 12 del 18.07.2024 e successivo aggiornamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2024 accompagnato dal parere del Revisore Unico dei Conti con verbale n. 24 del 29.11.2024;
- il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni e che il nuovo regime assunzionale trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.
Si fa presente che a partire dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1";
- la spesa conseguente al provvedimento in oggetto dovrà essere finanziata nel Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 e che comunque la presente proposta di Piano Triennale di Fabbisogno di Personale prevede le seguenti assunzioni:

ANNO 2025

- n. 1 Operatore Esperto da assumere a seguito di superamento di tirocinio formativo;
- n. 2 Istruttori Amministrativi contabili con decorrenza 1.7.2025 a seguito di Mobilità ex art. 30 TUPI/Concorso Pubblico.

ANNO 2026 nessuna assunzione.

ANNO 2027 nessuna assunzione.

- per il triennio 2025-2027 al momento non sono previste cessazioni;

Visti:

- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 (Tuel);
- il D.lgs. 118/2011 e il DM 25 luglio 2023;
- i pareri, tecnico e contabile, **favorevoli** espressi dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale;

ASSEVERA

il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2025- 2027, inserito nel PIAO 2025-2027 nel rispetto dei vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale, determinata ai sensi del D.M 17 marzo 2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 garantendo l'Equilibrio Pluriennale di Bilancio;

ESPRIME

- parere **FAVOREVOLE** sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021”**.

Vizzolo Predabissi, 29.01.2025

Il Revisore Dei Conti

Dott.ssa Vita Francesca D'Alba

Vita Francesca D'Alba